



ORIGINALE

21402-2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ULIANA ARMANO - Presidente -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
- Dott. LINA RUBINO - Rel. Consigliere -
- Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere -
- Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

|                |
|----------------|
| Responsabilità |
| civile -       |
| risarcimento   |
| danno non      |
| patrimoniale   |
| -              |
| risarcimento   |
| danno          |
| patrimoniale   |
| futuro del     |
| minore per     |
| perdita del    |
| genitore       |

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 18067/2016

ORDINANZA

Cron. 21402

sul ricorso 18067-2016 proposto da:

Rep. C.1.

(omissis) , (omissis) , (omissis) Ud. 23/05/2018

(omissis) , (omissis) quest'ultima in proprio CC

e nella qualità di genitore esercente la potestà  
sulla minore (omissis) , elettivamente domiciliati  
in (omissis) presso lo studio  
dell'avvocato (omissis) ( (omissis) ), che li  
rappresenta e difende giusta procura speciale in  
calce al ricorso;

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

2018

1553

- ricorrenti -

contro

(omissis) SPA in persona del Direttore  
Generale (omissis) elettivamente domiciliata

in (omissis) presso lo studio  
dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa  
dall'avvocato (omissis) giusta procura  
speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

**contro**

(omissis) ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 1039/2015 della CORTE  
D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. LINA  
RUBINO;

R.G. 18067/2016

## I FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 (omissis), (omissis), (omissis) (omissis) quest'ultima in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore (omissis) convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, Sez. Dist. di Belpasso, (omissis) rappresentando che: nel 2005 (omissis), figlio di (omissis), fratello di (omissis) e (omissis), convivente *more uxorio* di (omissis) e padre di (omissis) (omissis) mentre era alla guida di un motociclo, era stato investito da un'autovettura la cui proprietaria e conducente, (omissis), percorrendo la medesima via ma con direzione opposta, aveva invaso la semicarreggiata adibita all'opposto senso di marcia; il (omissis) dopo undici giorni di coma, era deceduto in ospedale a causa delle lesioni riportate in seguito al sinistro; nel 2007 la (omissis) veniva condannata per il reato di omicidio colposo, di cui all'art. 589 c.1 e 2 c.p.; a fronte della richiesta risarcitoria stragiudiziale, formulata dagli odierni ricorrenti, la (omissis) S.p.A., quale Compagnia assicuratrice dell'autovettura, non aveva formulato alcuna offerta. Gli attuali ricorrenti chiesero pertanto al Tribunale, previo accertamento che il sinistro si fosse verificato per esclusivo fatto e colpa della (omissis) di condannarla, in solido con la compagnia assicuratrice, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, morali, biologici *iure proprio* e hereditario, esistenziali e alla rifusione delle spese sostenute a causa del sinistro. Si costituì la sola (omissis) S.p.A.

2. Il Tribunale, con sentenza n. 44/10, depositata il 07.04.2010, dichiarò che l'incidente era stato causato dalla condotta di guida della convenuta, condannandola tuttavia al risarcimento del danno nella misura del 50%, tenuto conto della ritenuta efficienza concausale, stimata anch'essa nella misura del 50%,

della condotta di guida imprudente tenuta dal motociclista, che viaggiava senza utilizzare il prescritto casco protettivo. Liquidava il danno non patrimoniale in favore di tutti gli attori ed il danno c.d. catastrofale in favore della sola figlia. In particolare, condannava la responsabile e la sua compagnia assicuratrice per la RCA a corrispondere : euro 80.000 alla madre, euro 40.000 alla convivente, euro 100.275 (di cui 275 per danno catastrofale) in favore della figlia minore, euro 10.000 in favore di ciascun fratello. Rigettava la domanda volta al risarcimento del danno patrimoniale.

4. La Corte d'appello di Catania rigettava sia l'appello principale dei <sup>(omissis)</sup> che l'appello incidentale della compagnia di assicurazioni, confermando integralmente quanto sbrigativamente la pronuncia di primo grado.

In particolare, con riguardo alla doglianza relativa al mancato riconoscimento del danno morale, il Giudice d'appello affermava che il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. , così come ricostruito dalle c.d. sentenze di S. Martino del 2008, comprende il danno morale, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e il danno da lesione del rapporto parentale, intesi entrambi non come autonome voci di danno ma come componenti dell'unico danno non patrimoniale; che determini duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione di entrambi; che, pertanto, il Tribunale avesse correttamente proceduto ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale in tutte le sue componenti secondo le Tabelle di Milano; e che altra questione sia se gli appellati deducano e dimostrino che in concreto, tenuto conto di tutte le particolarità del caso, che i valori applicati in base a dette Tabelle siano insufficienti, non potendo tuttavia l'appellante limitarsi -in tal caso- ad indicare l'inadeguatezza del risarcimento, essendo viceversa tenuto a spiegare in cosa consista tale inadeguatezza e perché in concreto la somma liquidata sarebbe insufficiente alla luce delle effettive conseguenze pregiudizievoli patite. Richiama il principio dell'unitarietà del danno

non patrimoniale anche a proposito del danno esistenziale patito dalla madre della vittima – negato come autonoma voce di danno, solo genericamente contestato quanto all'esiguità del suo ammontare – e del danno non patrimoniale patito dalla figlia della vittima, del quale ugualmente le appellanti avrebbero contestato solo genericamente l'esiguità dell'ammontare.

Quanto al rigetto della domanda volta al risarcimento del danno patrimoniale futuro subito dalla figlia della vittima, la corte d'appello riteneva inoltre che –con l'affermare che si sarebbe dovuto tener conto dei redditi pur irregolari che il (omissis) avrebbe destinato alla famiglia- i ricorrenti avessero omissis di considerare che non erano stati allegati elementi idonei a fondare alcun genere di prognosi sul lucro cessante; e che il giudice può ricorrere allo strumento della liquidazione equitativa del danno, ma solo in quanto la parte offra idonei elemento di fatto atti a supportare la liquidazione, del tutto trascurati nel caso di specie.

5. Contro la sentenza n. 1039/2015 della Corte d'appello di Catania, depositata il 17.06.2015, propongono ricorso per Cassazione, con sette motivi, (omissis) (omissis), (omissis), (omissis), quest'ultima in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore (omissis) Resiste con controricorso la (omissis) S.p.A.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

## LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1.I ricorrenti non contestano più i profili della sentenza impugnata relativi alla dinamica del fatto ed al riconoscimento in capo al danneggiato di una corresponsabilità nella misura del 50%. Le loro contestazioni sono esclusivamente volte alla misura del risarcimento (si ricorda che all'esito del giudizio di primo grado, con pronuncia confermata in appello, la responsabile e la sua compagnia assicuratrice per la RCA erano state condannate a corrispondere agli attori, a titolo di danno non patrimoniale : euro 80.000 alla madre, euro 40.000 alla convivente,

euro 100.000 in favore della figlia minore, euro 10.000 in favore di ciascun fratello, oltre a 275 euro in favore della sola minore a titolo di danno catastrofale).

2. Il danno biologico terminale.

Il primo e secondo motivo fanno riferimento al danno biologico terminale subito dalla vittima, azionato *iure hereditatis* dagli eredi, riconosciuto in primo grado solo alla figlia e in misura molto esigua.

Con il **primo motivo**, i ricorrenti denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 4 e 5 c.p.c. che indicano nell'omesso esame del motivo di appello relativo alla sottovalutazione del danno biologico (da inabilità temporanea) *iure hereditatis* riconosciuto in favore della figlia minore del defunto relativo agli undici giorni di agonia che precedettero la morte del (omissis) in relazione al quale era stato chiesto un risarcimento nella misura di € 25.000.

Lamentano che il Tribunale avesse liquidato il risarcimento del danno terminale biologico in soli € 50,00 per ciascuno degli 11 giorni anteriori al decesso, e quindi in € 550,00, poi ridotti -alla luce della limitazione del risarcimento alla metà del danno, in ragione dell'apporto concausale della vittima- a € 275,00; e che, nonostante con l'atto di appello sia stata ribadita la relativa richiesta, la Corte non si sia espressa sul punto, affermando anzi che gli appellanti avessero invocato solo il danno morale *iure proprio* (laddove invece i ricorrenti asseriscono di aver agito anche per il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, riportato dal (omissis) e trasmissibile *iure hereditatis*, relativo proprio al lasso di tempo intercorrente tra l'incidente e il decesso del (omissis)).

Chiedono pertanto cassarsi la sentenza impugnata con rinvio, per l'esame della domanda e la corretta quantificazione di detta voce di danno.

Anche con il **secondo motivo**, i ricorrenti, denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 Cost., 3 Cost., 32 Cost., 2043 c.c., 2056 c.c., 1223 c.c.,

1226 c.c., 2059 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 e 4 c.p.c. , nonché il contrasto con l'interpretazione delle norme regolatrici della fattispecie fornita dalla giurisprudenza di legittimità (indicano a tal proposito Cass. 11868 del 9/6/2015), lamentano che la Corte d'appello non abbia proceduto a modificare la quantificazione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico terminale riportato dalla vittima e fatto valere dagli eredi effettuata dal Tribunale, ancorché irrisoria e priva della necessaria considerazione della peculiarità di tale categoria di danno biologico, consistente in una lesione della salute non solo massima ma così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.

Osservano che siano stati lesi, peraltro in assenza di motivazione alcuna, oltre ai diritti inviolabili della persona, il principio di uguaglianza che impone l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi; e che una liquidazione del danno non patrimoniale che faccia riferimento al criterio equitativo puro, svincolato da qualsiasi parametro di riferimento, si traduca in una quantificazione arbitraria e immotivata. Lamentano pertanto che, nel caso di specie, l'importo liquidato appaia arbitrario, difforme da qualsivoglia altra pronuncia relativa ad analoghe fattispecie e, in ogni caso, non ancorato ad alcun parametro né ad alcuna specifica motivazione.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono complessivamente **inammissibili**.

Per poter essere presi in considerazione, dovrebbero essere riqualificati in termini di denuncia di omessa pronuncia su un motivo di appello, in riferimento quindi all'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma , n. 4 c.p.c., e non a quella prevista dal n. 5 ma ciò non è possibile, perché i ricorrenti non riproducono il contenuto del motivo di appello con il quale assumono di aver contestato la misura della

liquidazione – risibile - del risarcimento, *iure hereditatis*, del danno biologico c.d. terminale subito dalla vittima e fatto valere dagli eredi.

Dalle affermazioni contenute nella stessa sentenza impugnata si evince che siffatta domanda era stata proposta in primo grado e ribadita nelle conclusioni finali (a pag. 8), ma nulla si dice in ordine al fatto che sia stata riproposta in appello.

Neppure i ricorrenti indicano le conclusioni tratte in appello sul punto, né le riportano, né precisano in quale verbale o atto di causa fossero contenute.

3. Il danno non patrimoniale.

I motivi n. 3, 5, 5 e 6 sono relativi alla denunciata insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale riportato dalle vittime *iure proprio*.

Con il **terzo motivo**, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., degli artt. 1226 e 2056 c.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 e 4 c.p.c. e denunciano il contrasto con l'interpretazione delle norme regolatrici della fattispecie fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Osservano come, allo scopo di garantire l'uniformità di trattamento, sia stata indicata l'opportunità di fare riferimento non soltanto ad un criterio di quantificazione obiettivo ma ad un criterio in assoluto preferibile, rappresentato dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano.

Lamentano che, nel caso di specie, pur sussistendo evidenti ragioni che avrebbero potuto indurre a non utilizzare dette Tabelle, ma solo per la necessità di dover liquidare somme superiori a quelle in esse previste, il Tribunale e la Corte, pur avendole richiamate come parametro di quantificazione utilizzato, abbiano rispettivamente determinato e mantenuto una liquidazione ben inferiore alle Tabelle stesse.

Osservano pertanto che la sentenza impugnata, in via subordinata, debba essere cassata con rinvio per la determinazione del danno in misura non inferiore alla quota massima prevista da dette Tabelle.

Con il **quarto motivo**, i ricorrenti denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 4 e 5 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c., 112, 132 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 e 4.

Sempre in riferimento al danno non patrimoniale *iure proprio*, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia omesso l'esame di un fatto decisivo, in quanto: ha affermato che il Tribunale abbia tenuto conto di tutte le componenti del danno non patrimoniale, senza riferirsi ad alcun passaggio della sentenza di primo grado dal quale evincere la concreta liquidazione di ogni componente del danno non patrimoniale stesso (che i ricorrenti asseriscono non essere stata eseguita); contraddittoriamente, la sentenza impugnata per un verso avrebbe affermato che gli appellanti non abbiano spiegato in cosa consistesse l'inadeguatezza del risarcimento e dall'altro riporta che quanto lamentato dagli appellanti (omessa considerazione dell'età della vittima e del rapporto di convivenza) non sarebbe stato sufficiente, e infine afferma che comunque il Tribunale avesse tenuto in considerazione i detti elementi (senza tuttavia indicare quando, dove e come lo avrebbe fatto); ancor più contraddittoriamente, ha poi affermato che il danno esistenziale non sarebbe stato liquidato (con ciò asseritamente confermando la mancata considerazione di età della vittima e rapporto di convivenza) per non essere stati provati elementi utili all'uopo (elementi che, viceversa, i ricorrenti asseriscono aver posto a fondamento della richiesta risarcitoria e dell'appello).

Con il **quinto motivo**, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32 Cost., 143, 147, 315 bis, 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., 132 c.p.c., L. n. 57 del 2001, art. 5, artt. 2, 61, 62, 63 e 107 della Costituzione

Europea; artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, art. 1 della Carta di Nizza, ai sensi dell'art. 360 c.1, n. 3 e 4 c.p.c.

Lamentano che non solo non sia stata ristorata, ma neanche esaminata alcuna delle componenti del complesso danno non patrimoniale.

Osservano, infatti, che: con riferimento a nessuno dei familiari sia stata esaminata l'età del defunto o del congiunto; ad eccezione della compagna (e al solo fine di affermare che quattro anni di convivenza fossero da considerare modesti), il rapporto di convivenza non sia stato esaminato o considerato con riferimento a nessuno dei congiunti (laddove invece dallo stesso discenderebbe, automaticamente, lo sconvolgimento delle abitudini di vita, l'irreversibile venir meno del godimento della vicinanza morale e materiale con il congiunto e la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali); lo stato emotivo ansioso accertato dal CTU con riferimento alla madre sia stato esaminato ai soli fini della mancata liquidazione del danno biologico e senza conferirvi alcun rilievo con riferimento al danno morale o parentale, e non siano state esaminate le ulteriori conseguenze relative alla concentrazione della vita della madre del <sup>(omissis)</sup> nella sola attività di frequentazione costante del cimitero dalla data della morte del figlio; non sia stato considerato che per <sup>(omissis)</sup> il *de cuius* fosse l'unico fratello, peraltro maggiore e quindi punto di riferimento; non sia stato considerato il danno esistenziale con riferimento a madre, compagna e fratelli, se non per affermare che la perdita di un figlio o fratello verrebbe compensata, per la madre, dall'esistenza di altri figli e, per il fratello, dall'esistenza di altri fratelli.

Osservano inoltre che sia stato ritenuto risarcibile nei confronti della minore <sup>(omissis)</sup> il danno non patrimoniale solo nell'accezione di danno esistenziale, escludendo il danno morale in relazione alla scarsa consapevolezza collegata all'età di due/tre anni al momento della morte del padre; laddove invece la risarcibilità del danno non patrimoniale in tutte le sue accezioni in favore dei figli in tenera età al

momento del decesso del genitore sarebbe stata da tempo riconosciuta, ed altresì estesa addirittura in favore del nascituro. Lamentano che il requisito della consapevolezza della sofferenza non possa far regredire a livello giuridicamente irrilevante la sofferenza che il bambino crescendo avverte per la mancanza della figura paterna, risultando anzi detta sofferenza ancor più profonda proprio nella fase della vita in cui vi è maggiore dipendenza dai genitori. Osservano che debba pertanto riconoscersi la risarcibilità dell'intero danno non patrimoniale (non solo esistenziale, ma anche morale) in favore di una bambina di tre anni, che tra l'altro i ricorrenti asseriscono essere stata in grado di percepire anche nell'immediatezza del fatto una sofferenza interiore soggettiva, essendole venuta meno improvvisamente la presenza del padre, con cui conviveva e quindi giornalmente trascorreva il tempo e condivideva l'affetto.

Lamentano pertanto che, nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno non patrimoniale, il giudice di primo grado prima e la Corte d'appello poi non abbiano tenuto conto di alcuna delle peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso concreto; non abbiano effettuato alcuna personalizzazione; non abbiano individuato quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, provvedendo alla relativa integrale riparazione. Osservano che in tal modo si sia ommesso di effettuare una liquidazione congrua, adeguata, proporzionata ed integrale; e di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale.

Con il **sesto motivo**, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., artt. 1226, 2056, 2059 c.c., ai sensi dell'art. 360 co. I, n. 3 e 4 c.p.c., nonché il contrasto con l'interpretazione delle norme regolatrici della fattispecie fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Lamentano che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto congrua la liquidazione operata dal Giudice di prime cure ed affermato che gli appellanti non

avessero indicato in cosa sarebbe consistita la lamentata inadeguatezza delle liquidazioni.

Lamentano che, viceversa, la liquidazione del Tribunale risultasse, senza giustificazione alcuna, addirittura inferiore al minimo dei criteri fissati dalle Tabelle del Tribunale di Milano; che la Corte d'appello abbia ritenuto la giovane età della vittima e il rapporto di convivenza parametri irrilevanti al fine di supportare il motivo d'appello relativo all'inadeguatezza del risarcimento, effettuato in misura inferiore al minimo tabellare; e che non sia stato pertanto rispettato il principio di parità di trattamento nella liquidazione equitativa del danno.

Lamentano, infatti, che nessuno dei parametri principali (rapporto di parentela, età della vittima, età del congiunto, rapporto di convivenza) sia stato utilizzato dal giudice di primo grado, né esaminato dalla Corte d'appello al fine della verifica della contestata erroneità della sentenza appellata; e che la Corte abbia anzi espressamente dichiarato l'irrilevanza del rapporto di parentela e dell'età della vittima, laddove invece –sia con riferimento al danno morale che al danno esistenziale- la prova del rapporto di convivenza, dell'età della vittima e dei congiunti avrebbe dovuto fondare la liquidazione nella sua massima entità.

Osservano che, nel caso di stabile convivenza, la prova dei rapporti di affettività ai fini di una liquidazione del danno maggiore al minimo tabellare sia ex sé, potendo essere desunta e riconosciuta in base al notorio ovvero ricorrendo a presunzioni semplici; e che pertanto, provata la coabitazione, sia già provata l'intensità del legame affettivo, lo stretto vincolo familiare, la giornaliera frequentazione e il danno esistenziale conseguente al mutamento delle abitudini di vita.

Lamentano infine che la prova relativa agli ulteriori mutamenti delle abitudini di vita, ad esempio della madre del (omissis) non sia neanche stata presa in considerazione; e che la Corte abbia avallato anche la tesi del Tribunale che prende in considerazione il solo parametro di quantificazione relativo alla composizione

del nucleo familiare, estremizzandolo fino ad affermare che la presenza di altri figli o di altri fratelli avrebbe compensato la perdita.

I motivi da tre a sei possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, contenendo una denuncia complessiva della sentenza impugnata in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo della violazione delle norme di legge applicabili, sia della totale illogicità della motivazione, in relazione alla complessiva liquidazione del danno non patrimoniale, in favore di ciascuno dei congiunti superstiti della vittima, attuali ricorrenti.

Essi devono essere accolti sulla base e nei limiti delle considerazioni che seguono, affinché venga rinnovata in sede di giudizio di rinvio, sulla base di parametri corretti, la quantificazione del danno non patrimoniale subito dai superstiti del defunto (omissis) di seguito indicati.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto esordisce correttamente con il richiamo alla esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, fissata da Cass. S.U. n. 26972 del 2008 e non superata nel successivo orientamento di legittimità, che sia al contempo completa, e cioè che tenga adeguatamente conto, in relazione a ciascuno dei danneggiati, delle sue componenti, costituite dal danno morale (inteso come sofferenza morale soggettiva causata dall'evento dannoso) e dal danno da lesione (in questo caso, perdita) del rapporto parentale, che la corte d'appello aggancia alle ripercussioni di natura esistenziale sulla vita dei superstiti derivanti dalla improvvisa ed impreveduta interruzione del legame parentale e dalla conseguente alterazione dell'equilibrio familiare, senza arrivare a non consentite duplicazioni .

La sentenza non parla affatto del danno biologico come componente necessaria del danno non patrimoniale, qualora esso si traduca anche in un pregiudizio psicofisico della vittima, tuttavia gli accertamenti compiuti nel corso del giudizio di primo

grado hanno escluso l'esistenza di un danno biologico in capo ai superstiti e su questo punto non vi sono contestazioni in questa sede.

Proseguendo, la corte d'appello si limita a dire che il tribunale correttamente ha fatto applicazione, per la liquidazione del danno, delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano. Anche questa affermazione in sé è corretta, alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che dal 2011 (Cass. n.12408 del 2011) ha indicato, che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari, e che garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., ha riconosciuto la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono.

Quando è stata emessa la sentenza impugnata, non si era ancora affermato il sopra indicato orientamento di legittimità, quindi la corte siciliana non era ancora tenuta ad utilizzare quale parametro di valutazione equitativa del danno non patrimoniale le tabelle milanesi. Tuttavia, avendole spontaneamente prescelte, o meglio avendo condiviso la scelta in questo senso già operata dal tribunale era poi tenuta alla loro esatta applicazione.

Tanto premesso, la corte d'appello molto sbrigativamente rigetta, ritenendoli generici, i rilievi dei ricorrenti sulla insoddisfacente liquidazione del pregiudizio

non patrimoniale subito dai vari componenti della famiglia, tutti conviventi con il defunto, confermando l'esattezza della liquidazione di primo grado.

Ora, bisogna in questa sede puntualizzare che, laddove la quantificazione del giudice di merito si collochi entro la "forbice" di valori, da un minimo al massimo, prevista dalle tabelle, entro la quale è lasciata al giudice di merito la discrezionalità di scegliere la quantificazione esatta del danno che appaia più adeguata alle molteplici caratteristiche che presenti la fattispecie concreta, essa non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo di violazione di legge, perché diversamente opinando si opererebbe la sostituzione della valutazione del giudice di legittimità sul merito del giudizio di personalizzazione del danno.

Tuttavia, è ben possibile rilevare, ed integra una vera e propria violazione di legge, essendo state le tabelle elevate a parametro para-normativo, la ingiustificata e immotivata violazione delle tabelle, ed attraverso di esse dei parametri normativi di quantificazione del danno, qualora tale quantificazione, senza alcuna giustificazione motivazionale, si collochi al di sotto dei minimi delle tabelle del tribunale di Milano vigenti al momento della decisione (in questo caso si fa riferimento alle tabelle approvate nel 2009, atteso che la decisione è dell'aprile 2010 e che i ricorrenti non risulta abbiano chiesto, nel giudizio di merito, che la quantificazione fosse aggiornata alle nuove tabelle sopravvenute). Tanto si è verificato sia in riferimento al danno risentito dai fratelli della vittima, con essa conviventi (la cui quantificazione del danno si colloca leggermente al di sotto del limite minimo della forbice, seppur ridotto alla metà in conseguenza del concorso di colpa del danneggiato), sia, in misura ben più significativa, per la giovane convivente, in favore della quale il tribunale, operato l'abbattimento percentuale del 50%, liquidava a titolo di danno non patrimoniale l'importo complessivo di euro 40.000,00 a fronte di un valore minimo tabellare di euro 150.000 (che ridotto della metà non avrebbe potuto comunque essere inferiore ad euro 75.000,00, a meno di

particolari valutazioni atte a svalutare, nel caso concreto, la sofferenza e il pregiudizio relazionale subito dalla giovane convivente, che non sono contenute nella sentenza impugnata).

Rientrano invece all'interno dei minimi tabellari le liquidazioni effettuate in favore della madre del defunto (omissis) ; della figlia minore (omissis)

Deve aggiungersi poi che non integrano violazione di legge le censure con le quali si lamenti l'insufficiente quantificazione del danno, da parte del giudice di merito, laddove questi si sia mantenuto comunque all'interno della "forbice" fissata dalle tabelle, rientrando la considerazione delle circostanze di fatto, e quindi anche il peso diverso ed inferiore riconosciuto dal giudice di merito alle circostanze sottoposte al suo esame, nell'ambito del suo potere di accertare e valutare il fatto.

Le censure di vizio di motivazione, pure contenute nei motivi da 3 a 6, sempre in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale, non possono essere accolte, considerati i ristretti limiti della attuale rilevanza del vizio di motivazione.

Alcuni dei rilievi dei ricorrenti sono poi volti a mettere in discussione il percorso che ha portato alla decisione del giudice di primo grado in ordine alla quantificazione del danno : a questo proposito, sebbene alcune considerazioni contenute nella sentenza di primo grado, riportate e criticate dai ricorrenti, in quanto ritenute produttive di una insoddisfacente liquidazione siano in sé discutibili (quali la considerazione che la morte di un figlio possa essere compensata, per la madre, dalla presenza di altri figli, e per i fratelli dall'esistenza di altri fratelli), è la motivazione di appello che avrebbe dovuto essere criticata, ed essa benchè scarna, esiste e nel suo riferimento alla onnicomprensività della quantificazione del pregiudizio non patrimoniale, va indenne da rilievi di totale mancanza di logicità, gli unici attualmente idonei a inficiarla.

In particolare, resiste sotto questo profilo la motivazione sul punto del danno non patrimoniale subito dalla minore (omissis) laddove il giudice di appello ha

riconsiderato la valutazione del giudice di primo grado, tenendone fermo il risultato e tuttavia dandone una lettura complessiva più bilanciata, che supera l'inaccettabile esclusione della sofferenza morale in capo ad una bimba di tre anni per la perdita del padre, a causa della sua giovanissima età (affermazione contenuta nella sentenza di primo grado) in favore di una ricostruzione complessiva del pregiudizio non patrimoniale dalla stessa subito, quantitativamente idoneo a coprire l'intero danno ed in cui si dia maggior peso, rispetto alla sofferenza soggettiva, al gravissimo danno esistenziale riportato, nella sua oggettività, per la perdita della figura paterna, in relazione alle ripercussioni sulla futura crescita della bambina.

#### 4. Il danno patrimoniale.

Con il **settimo motivo**, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 147, 148, 155, 315-bis, 433, 2043, 2056, 1223, 1226 e 2729, 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360 I co., n. 3 e 4 c.p.c. ed attaccano la sentenza d'appello laddove ha rigettato, confermando anche su questo punto l'esito del giudizio di primo grado, la domanda volta al risarcimento del danno patrimoniale per perdita del contributo che il giovane deceduto e con essi convivente avrebbe dato in futuro al mantenimento della famiglia.

I ricorrenti lamentano che con l'atto d'appello sia stato evidenziato come, non essendosi potuto dar prova dell'ammontare dei redditi percepiti dalla vittima, in quanto lavoratore irregolare all'epoca dei fatti, si dovesse ricorrere ad un calcolo presuntivo, fondato su tutte le circostanze del caso concreto; e che il Giudice avrebbe dovuto riconoscere un danno patrimoniale quantomeno in favore della figlia minore, che certamente aveva un'aspettativa per le esigenze primarie della vita.

Osservano come il Giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale, anche in via presuntiva (e ricorrendo ai dati del notorio e

della comune esperienza), anche nei confronti dei familiari stretti e conviventi, che avrebbero potuto confidare in futuro nell'assistenza e nel mantenimento da parte del (omissis)

Lamentano che escludere il danno da lucro cessante significhi negare *ab origine* la perdita di utilità che, per legge o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso; e che l'uccisione del genitore, del convivente *more uxorio* e del figlio abbia fatto venir meno l'aspettativa di vedere destinata una parte del reddito dell'ucciso al soddisfacimento delle proprie esigenze, oltre che in generale il contributo personale del defunto alle esigenze della famiglia, ugualmente configurante danno economico.

Osservano che l'orientamento seguito dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo sia nel senso di ritenere che, proprio nei casi in cui non sia possibile offrire prova dell'entità del reddito percepito, si debba applicare il principio della valutazione in via equitativa.

Segnalano che la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio, per essere il soggetto leso disoccupato, non sia tale da escludere la risarcibilità del danno futuro; e che lo stesso principio debba applicarsi anche all'ipotesi in cui la vittima primaria deceda a causa dell'illecito altrui, venendo così la sua famiglia privata d'ogni chance di conseguire un apporto economico da parte del congiunto.

Lamentano, in particolare, che la figlia di appena tre anni avrebbe avuto diritto al mantenimento fino all'indipendenza economica; e che, nel caso di specie, il diritto ad una stabile contribuzione anche futura, da parte del padre in capo alla minore fosse da considerarsi provato *ex lege* o *ex se* (in considerazione del costume sociale normalmente in uso), tenuto conto della natura del rapporto parentale (padre-figlia), dell'età del genitore (27 anni), del rapporto di convivenza col defunto, dell'età della minore (3 anni) e dello stato di bisogno della stessa.

Osservano inoltre che anche la compagna convivente avrebbe ragionevolmente usufruito di un contributo presente e futuro dato il rapporto di convivenza, oltre che di assistenza e di collaborazione; e che –anche a voler ritenere sussistente lo stato di disoccupazione della vittima al momento della morte- ciò non avrebbe fatto venir meno né il possibile contributo futuro né in ogni caso il danno conseguente al venir meno della figura del compagno e padre della figlia, rimanendo a carico della donna ogni incombenza.

Lamentano infine che anche la madre del (omissis) convivente, avrebbe usufruito del possibile contributo economico futuro e, in ogni caso, dell'assistenza materiale prevista dalla legge (considerato, peraltro, come nella società odierna i figli costituiscano un valido supporto materiale durante la vecchiaia).

Il motivo di ricorso non rispetta appieno il principio di completezza: la difesa dei ricorrenti lamenta il rigetto della domanda formulata da figlia minore, compagna convivente e madre convivente, senza un preciso riferimento ai motivi di appello sul punto o ad altri atti che contengano le predette domande. Dai passi della sentenza richiamati, e dalla lettura della sentenza di appello - consentita in quanto si ritiene di poter superare il difetto di chiarezza e specificità del motivo, sussistente ma non tale da superare la soglia dell'inammissibilità- si evince con chiarezza che una domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro era stata proposta (solo, in mancanza di altri) in favore della minore, ed era stata rigettata con pronuncia confermata in appello.

Pertanto, si prenderanno in considerazione le censure solo in relazione alla situazione al diritto al risarcimento del danno patrimoniale futuro in capo alla minore (omissis)

Esse sono fondate.

La domanda è stata rigettata, in base alla scarna motivazione d'appello, per carenza non solo di prova ma anche di idonea allegazione da parte degli appellanti: si

precisa in motivazione che il defunto non aveva alcun reddito documentabile e che neppure fosse stato indicato a quanto ammontassero le sue entrate; le censure sul punto sono state ritenute approssimative, solo in appello sarebbe stato precisato che non godeva di uno stipendio regolare ma che aveva alcune entrate "in nero", in quanto ambulante irregolare.

La giurisprudenza di legittimità, in riferimento al risarcimento in favore dei prossimi congiunti del danno patrimoniale futuro conseguente alla morte di un giovane ancora non produttore di reddito, ha ritenuto che fosse necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, del verosimile contributo che il morto avrebbe versato per le necessità della famiglia (Cass. n. 4791 del 2007). Si è ritenuto che questa ipotesi ricorresse nel caso in cui il giovane deceduto, anche alla luce del tipo di studi intrapreso, avrebbe presumibilmente trovato un utile impiego, la cui retribuzione, al di là della sua ipotetica entità, sarebbe senz'altro stata devoluta, almeno in parte, ai bisogni familiari, e, perciò, dei prossimi congiunti istanti.

Nella liquidazione di questo danno patrimoniale futuro si compie necessariamente una valutazione prognostica, nella quale per solito si tiene conto degli studi da questo compiuti o dell'ambiente familiare di provenienza.

Anche nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica subita dallo stesso infortunato qualora l'infortunio sia intervenuto in età scolare, si fa riferimento di solito agli studi da questo compiuti, alle attitudini già manifestate, agli standards di vita familiare, come parametri della valutazione equitativa del danno.

Nel caso in esame, il giovane morto era privo di un lavoro stabile, faceva l'ambulante irregolare, era ancora convivente con la sua famiglia di origine nonostante avesse una compagna e una bimba di tre anni. E' stato ritenuto privo di reddito documentato, e, sebbene i parenti avessero dichiarato che provvedeva al

mantenimento della convivente e della figlia, si è ritenuto che mancassero sufficienti allegazioni di parametri di riferimento per poter compiere una valutazione equitativa, e, a monte, perché si potesse compiere un giudizio prognostico favorevole sulla capacità di guadagno futura. Una valutazione nella quale sono evidentemente confluiti la mancanza di preparazione professionale, lo stile di vita, le occupazioni a cui era dedito il giovane.

E' una valutazione sbagliata, in quanto essa omette completamente di considerare due fattori rilevanti.

Il primo: si è completamente omesso di considerare che chi agiva per il risarcimento del danno patrimoniale futuro (quanto meno, nell'ambito in cui la domanda è ancora oggetto del presente giudizio, per le considerazioni sopra svolte) non era, come nella maggior parte dei casi, il genitore che chiede il risarcimento del danno futuro connesso alla perdita- solo eventuale - delle future contribuzioni del figlio, per le quali, come più volte affermato da questa Corte, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia (v. Cass. n. 794 del 2014).

Per quanto qui ancora residua, chi agisce è la figlia minore del defunto, che avrebbe avuto diritto al mantenimento da parte del padre fino quanto meno alla maggiore età, o al conseguimento della indipendenza economica. Nel compiere il giudizio necessariamente prognostico, in quanto proiettato nel futuro, sul danno patrimoniale futuro che un figlio può subire per la perdita di uno dei genitori, non può non tenersi conto della sussistenza in capo a ciascuno dei genitori dell'obbligo di mantenere il figlio fino alla sua indipendenza economica. Questo dato porta necessariamente ad escludere che si possa recisamente negare il danno patrimoniale futuro, anche in caso di inesistenza di un comprovato reddito attuale in capo al

genitore di un figlio minore, o di inesistenza di qualifiche professionali o studi in corso che facciano presumere positivamente nel defunto la capacità di ricoprire una posizione lavorativa al termine del percorso di studi.

Pur in difetto di un reddito attuale e regolare, deve ritenersi che il genitore si sarebbe comunque adoperato, con il lavoro esterno, o con la collaborazione domestica, prestata all'interno della nucleo familiare in cui viveva col figlio, a contribuire al mantenimento del figlio come era suo preciso obbligo.

Il secondo elemento pretermesso è che si completamente omissivo di considerare, forse proprio perché la vittima nel caso di specie era un uomo, che anche la morte di una persona che non svolga attività lavorativa esterna (la "casalinga", figura un po' desueta ed ormai, nella realtà dei fatti, non necessariamente di sesso femminile) reca ai conviventi un danno patrimoniale futuro, in considerazione del suo contributo lavorativo ed organizzativo alla conduzione del *menage* familiare, apprezzabile economicamente che consente, tra l'altro agli altri componenti del nucleo familiare di assentarsi a loro volta per le più varie incombenze, lavorative o meno. A proposito della morte della casalinga, e dei danni patrimoniali che ne possono discendere, v. già Cass. n. 17977 del 2007: " *In caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell'altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all'assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente, ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente*". Più di recente, sul danno da perdita del lavoro domestico prestato da uno dei coniugi v. Cass n. 24471 del 2014, secondo la quale il lavoro domestico costituisce una utilità suscettibile di valutazione economica, sicché la relativa

perdita costituisce danno risarcibile senza che rilevi che essa sia patita dall'uno o dall'altro coniuge, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia, nel cui ambito la scelta del riparto delle incombenze domestiche risponde a criteri soggettivi e costumi sociali, nonché con l'"id quod plerumque accidit" attesa la necessità per ogni persona di occuparsi, quantomeno per le proprie personali esigenze, di una aliquota di lavoro domestico.

Conclusivamente, i primi due motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, i motivi da 3 a 6 accolti per quanto di ragione in relazione ai ricorsi proposti da (omissis) , (omissis) e (omissis) , il motivo n. 7 deve essere accolto in relazione alla posizione di (omissis) la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.


#### P.Q.M.

Dichiara inammissibili i motivi 1 e 2, accoglie per quanto di ragione i motivi da 3 a 6 in relazione alle posizioni di (omissis) , (omissis) e (omissis) accoglie il motivo n. 7 in relazione alla posizione di (omissis) cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.


Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 24 maggio 2018

**Il Presidente**

Uliana Armano



**Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA**



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 30 AGO. 2018  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

